

MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA NON MARCATE CE

INAIL

Misure tecniche per la garanzia
dei requisiti di sicurezza

2020



COLLANA **RICERCHE**

MACCHINE AGRICOLE RACCOGLIFRUTTA NON MARCATE CE

INAIL

Misure tecniche per la garanzia
dei requisiti di sicurezza

2020

Pubblicazione realizzata da

Inail

Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

Autori

Vincenzo Laurendi¹, Abdul Ghani Ahmad², Sara Anastasi¹, Carlo Bacchetti³,
Alberto Ravaglia⁴, Rodolfo Catarzi⁵, Gaetano Cracco⁶, Marco Delmastro⁷,
Renato Delmastro⁷, Mario Fagnoli⁸, Maurizio Festi⁴, Tiziano Ficcadenti⁹,
Davide Gattamelata¹, Davide Gnesini⁴, Roberto Guidotti¹⁰, Danilo Monarca¹¹,
Roberto Pomini⁴, Daniele Puri¹, Marisa Saltetti¹², Francesca Sormani¹³,
Maggiolino Spezia¹⁴, Leonardo Vita¹, Stefano Zanella⁴

¹ Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici

² Ministero del lavoro e delle politiche sociali

³ ASL Udine

⁴ Federunacoma - Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura

⁵ UNACMA - Unione Nazionale Commercianti Macchine Agricole

⁶ ASL 8 Veneto

⁷ CNR IMAMOTER

⁸ Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

⁹ ASL Fermo

¹⁰ CAI - Confederazione Agromeccanici e Agricoltori Italiani

¹¹ AIIA - Associazione Italiana Ingegneria Agraria

¹² ASL Cuneo

¹³ ASL Piacenza

¹⁴ ASL Mantova

per informazioni

Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche
e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici
via Roberto Ferruzzi, 38/40 - 00143 Roma
dit@inail.it
www.inail.it

© **2020 Inail**

ISBN 978-88-7484-640-5

Gli autori hanno la piena responsabilità delle opinioni espresse nelle pubblicazioni, che non vanno intese come posizioni ufficiali dell'Inail.

Le pubblicazioni vengono distribuite gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

Indice

1	Scopo e campo di applicazione	5
2	Riferimenti normativi	6
3	Termini e definizioni	7
4	Adempimenti legislativi obbligatori	9
5	Requisiti di sicurezza	11
5.1	Comandi, segnalazioni e indicazioni	11
5.2	Dati della macchina	13
5.3	Carico nominale e strutturale	14
5.4	Segnalazione delle estensioni laterali	15
5.5	Segnalatori acustici e luminosi	15
5.6	Velocità massime operative per costruzione	16
5.7	Inclinometro	17
5.8	Pneumatici	17
5.9	Piattaforme di lavoro	20
5.10	Struttura estensibile	25
5.11	Freni	27
5.12	Traino	27
5.13	Fissaggio sul rimorchio	27
5.14	Ripari	27
5.15	Gas di scarico	28
5.16	Livelli di carburante e olio idraulico	28
5.17	Batterie e contenitori	28
	Allegato I - Attestazione di conformità	29
	Allegato II - Documentazione	30

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente documento specifica le misure tecniche che le macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE (ovvero costruiti antecedentemente al 31 dicembre 1996¹ data di entrata in vigore del d.p.r. 459/96 di attuazione della direttiva 98/37/CE per la tipologia di macchine in esame) devono presentare in base alle prescrizioni di cui all'art. 70 commi 2 e 3 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.

¹ L'art. 11, comma 4, del d.p.r. 459/96 ha indicato come termine ultimo per l'immissione sul mercato di macchine per il sollevamento di persone non marcate CE il 31 dicembre 1996, mentre per tutte le altre macchine il termine è il 21 settembre 1996.

2. Riferimenti normativi

In questa sezione sono riportate le principali fonti regolamentari e normative di riferimento in ordine cronologico di emanazione:

- d.m. 4 marzo 1982, Riconoscimento di efficacia di nuovi mezzi e sistemi di sicurezza per i ponteggi sospesi motorizzati., Gazzetta Ufficiale Italiana n. 81 del 24 marzo 1982;
- circolare n. 30 del 21 giugno 1982 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, "d.m. 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza";
- lettera circolare n. 6801 dell'1 luglio 1988 di ISPESL, "Omologazione di attrezzature speciali di sollevamento persone e materiali: loader, catering, skip, montafereetri, montamobili";
- lettera circolare n. 22154 del 11 luglio 1988 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, "Piattaforme di lavoro elevabili per la raccolta della frutta";
- lettera circolare del 9 ottobre 1992 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, "d.m. 4 marzo 1982 - circolare n. 30/82. Chiarimenti tecnici per le macchine raccoglifrutta";
- circolare ministeriale n. 9 del 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, "Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 459 e dell'art. 46 della l. 24 aprile 1998, n. 128";
- circolare ministeriale n. 33 del 2 agosto 2005 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, "Carri agricoli raccoglifrutta - d.m. 4 marzo 1982 e Circolare n. 9/2001 - Quesiti";
- d.m. 11 aprile 2011, "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo;
- UNI EN 16952:2018 Macchine agricole - Piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO) - Sicurezza.

3. Termini e definizioni

Ai fini del presente documento si applicano i termini e le definizioni seguenti:

Macchina agricola raccoglifrutta

Piattaforma di lavoro fuoristrada semovente per operazioni in frutteto, costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio, che opera a un'altezza massima di 3 metri dove la proiezione verticale del centro dell'area della piattaforma in tutte le configurazioni della piattaforma alla massima inclinazione del telaio specificata dal costruttore è sempre dentro le linee di ribaltamento, usata in agricoltura, progettata per lavorare su terreno naturale sconnesso e pensata per muovere almeno due persone verso le posizioni di lavoro nel frutteto dove si svolgono raccolta di frutta, diradamento, potatura o altre operazioni relative al frutteto dalla posizione di lavoro.

Piattaforma di lavoro

Piattaforma recintata o gabbia che può essere spostata sotto carico verso la posizione di lavoro richiesta e da cui si possono svolgere operazioni per la raccolta della frutta, diradamento, potatura o altre operazioni relative alla manutenzione del frutteto.

Estensione della piattaforma (balconcini)

Parte della piattaforma di lavoro che può spostarsi lateralmente rispetto alla direzione di movimento della macchina e che estende la piattaforma di lavoro al fine di facilitare l'avvicinamento al frutteto per svolgere le operazioni necessarie.

Struttura estensibile

Struttura che è collegata al telaio e supporta la piattaforma di lavoro. Permette il movimento verticale della piattaforma verso la posizione richiesta.

Telaio

Base della macchina.

Posizione(i) di accesso

Posizione(i) da cui accedere alla piattaforma di lavoro.

Configurazione di trasporto

Configurazione della macchina prevista dal fabbricante per spostarsi verso il luogo di lavoro.

Abbassamento

Tutte le operazioni necessarie per abbassare la piattaforma di lavoro.

Sollevamento

Tutte le operazioni necessarie per sollevare la piattaforma.

Piattaforma di lavoro fuoristrada autolivellante per operazioni in frutteto

Macchina che può compensare variazioni di pendenza del terreno con cambiamenti dell'inclinazione della piattaforma di lavoro rispetto a un asse longitudinale o trasversale o entrambi.

Carico nominale

Carico per cui la macchina è stata progettata per la normale operatività. Il carico nominale comprende persone, utensili e prodotti, che agiscono verticalmente sulla piattaforma di lavoro.

Nota: una macchina agricola raccoglifrutta ha solitamente più di un carico nominale (ad esempio, uno per la piattaforma di lavoro ed uno per ciascuna estensione laterale se presenti, oppure uno per la posizione di lavoro ed uno per la posizione di trasporto).

Elevatore per bin

Dispositivo di sollevamento montato posteriormente o anteriormente per muovere il bin dal terreno verso la piattaforma e viceversa.

Postazione di manovra

Postazione dalla quale è possibile effettuare movimenti di traslazione e abbassamento/sollevamento della piattaforma.

4. Adempimenti legislativi obbligatori

Le macchine agricole raccoglifrutta, in quanto impianti speciali di cui al punto 9 dell'allegato al d.m. 4 marzo 1982, erano oggetto di collaudo (con conseguente rilascio di libretto d'immatricolazione) da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da parte di un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge e assoggettati a successive verifiche periodiche con cadenza biennale.

Si precisa che sono da considerarsi impianti speciali rientranti nel campo di applicazione del d.m. 4 marzo 1982 le macchine agricole raccoglifrutta ad azionamento motorizzato e a mano caratterizzati da:

- piattaforme con portata utile superiore a 350 kg;
- piattaforme a più piani di lavoro;
- piattaforme aventi lunghezza superiore a 4 m.

La piattaforma deve essere elevabile ovvero capace di assumere posizioni diverse nello spazio (cfr. punto 3 della circolare n. 30 del 21 giugno 1982 del Ministero del lavoro e previdenza sociale, "d.m. 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi sistemi di sicurezza").

La richiesta di collaudo doveva essere presentata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Se trascorsi quaranta giorni dalla richiesta di collaudo l'organo pubblico non avesse provveduto, l'apparecchio poteva essere ugualmente messo in servizio, previa effettuazione del sopradetto collaudo da parte di ingegnere o architetto abilitati a norma di legge.

La periodicità delle verifiche decorreva dalla data di immatricolazione riportata nel libretto, rilasciato a conclusione del collaudo; l'utente dell'attrezzatura era tenuto a presentare la richiesta al competente ispettorato del lavoro almeno venti giorni prima della scadenza.

Con l'entrata in vigore della Direttiva Macchine (recepita in Italia dal d.p.r. 459/96) per le macchine marcate CE è venuto meno l'obbligo omologativo del collaudo, ma le macchine agricole raccoglifrutta sono comunque rimaste assoggettate al regime delle verifiche periodiche biennali previsto dal d.m. 4 marzo 1982 (vedi circolare ministeriale n. 9 del 12 gennaio 2001 del Ministero del lavoro e previdenza sociale nella sezione documentazione) fino all'entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, con il quale sono state declinate le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche previste dall'art .71 comma 11 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.².

² Per le modalità di effettuazione delle prime verifiche periodiche si rimanda allo specifico documento realizzato da Inail "Apparecchi di sollevamento persone - Macchine agricole raccoglifrutta Istruzioni per la prima verifica periodica ai sensi del d.m. 11 aprile 2011.

Con il d.m. 11 aprile 2011 le macchine agricole raccoglifrutta sono entrate nel regime delle verifiche periodiche previste dal sopracitato d.lgs. 81/08 e s.m.i. e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 23 del 13 agosto 2012 e poi con la circolare n. 9 del 5 marzo 2013 (vedi nella sezione documentazione) ha fornito chiarimenti operativi per definire gli adempimenti in capo all'utente nelle diverse casistiche che potrebbero presentarsi.

Nel seguito si riportano in modo schematico e sintetico le indicazioni tratte dalle sopra richiamate circolari:



- macchina agricola raccoglifrutta marcata CE mai verificata deve essere sottoposta a prima verifica periodica da parte di Inail e poi alle verifiche periodiche successive alla prima con periodicità biennale;
- macchina agricola raccoglifrutta marcata CE già sottoposta a verifica ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 non deve essere sottoposta a prima verifica periodica da parte di Inail, ma ricade nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima; per le macchine già immatricolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola, contattando l'help desk Inail;
- macchina agricola raccoglifrutta non marcata CE, già oggetto di collaudo e/o verifiche, non deve essere sottoposta a prima verifica periodica da parte di Inail, ma rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima di cui al d.m. 11 aprile 2011. Per le macchine già immatricolate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del d.m. 4 marzo 1982 è necessario procedere alla riconversione della matricola;
- macchina agricola raccoglifrutta non marcata CE, non collaudata né verificata, è soggetta al previgente regime di collaudo previsto dal d.m. 4 marzo 1982. A tal fine l'utente deve inoltrare la richiesta di immatricolazione esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA, che consente la gestione informatizzata della richiesta e l'assegnazione della matricola. Trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte di Inail, l'utente, come già previsto all'art 4 del d.m. 4 marzo 1982, potrà rivolgersi a un tecnico (ingegnere o architetto abilitato a norma di legge) per effettuare il collaudo. Dopodiché la macchina rientra nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima di cui al d.m. 11 aprile 2011.

5. Requisiti di sicurezza

5.1 Comandi, segnalazioni e indicazioni

Tutti i comandi devono potersi azionare senza pericolo dal posto di manovra, recare chiare indicazioni del tipo di comando anche di tipo simbolico. In tabella 1 si riportano alcuni esempi di simboli dei comandi che hanno un'incidenza sulla sicurezza.

Tabella 1 – Simboli dei comandi aventi un'incidenza sulla sicurezza

Comando	Simbolo
Selettore velocità lenta/veloce	
Acceleratore	
Sollevamento/abbassamento piattaforma	
Sollevamento/abbassamento forche anteriori	
Inclinazione forche anteriori	
Sollevamento/abbassamento forche posteriori	
Inclinazione forche posteriori	

Tutti i comandi devono essere costruiti in modo da evitare l'azionamento involontario.

La macchina deve avere comandi realizzati in modo che tutti i suoi movimenti possano avvenire solo mentre i comandi sono azionati. I comandi una volta rilasciati devono automaticamente tornare in posizione neutra (del tipo a "uomo presente"). In alternativa, la sola funzione di avanzamento può avere una modalità automatica³. In questo caso l'avanzamento deve iniziare dopo l'attivazione di un comando dedicato e procedere dopo il rilascio del comando a condizione che:

- a) la velocità della macchina sia automaticamente limitata a 0,27 m/s;
- b) la presenza dell'operatore sia garantita entro un'area avente un raggio di 1000 mm centrata nei comandi di guida, tramite un dispositivo come ad esempio un tappeto o pavimento sensibile alla pressione, un sensore ottico o a ultrasuoni. Il rilevamento dell'operatore non deve essere conseguente ad una sua azione, ma deve solamente essere determinato dalla sua presenza. Se la presenza dell'operatore cessa di essere rilevata tutti i movimenti azionati devono fermarsi e la riattivazione dei movimenti deve essere possibile solo tramite un'azione intenzionale. Se il dispositivo per rilevare la presenza dell'operatore è un tappeto o un pavimento sensibile alla pressione, un utile riferimento tecnico può essere la EN ISO 13856-1:2013;
- c) un comando di arresto di emergenza sia fornito sui lati di lavoro della piattaforma per ogni operatore previsto dal fabbricante e specificato nel libretto d'istruzioni; la distanza tra i comandi di emergenza non deve superare 1700 mm e non deve essere inferiore a 850 mm.
- d) un segnale ottico indichi che la macchina si trovi in modalità di avanzamento automatico.

I comandi devono essere collocati sulla piattaforma di lavoro.

I comandi a bordo della piattaforma devono essere di tipo proporzionale. Lo sforzo muscolare necessario all'azionamento delle singole manovelle e delle singole leve di comando dei vari meccanismi, non deve essere superiore a 150 N.

In caso di presenza di comandi duplicati a terra, questi devono essere tali da garantire che la manovra avvenga da una sola posizione per volta, tramite un apposito commutatore situato a terra, ed esista un efficace sistema di comunicazione tra i posti di manovra (avvisatore acustico o luminoso).

Il commutatore deve essere protetto contro un uso non autorizzato (ad esempio comando a chiave) e contro l'azionamento involontario.

I comandi duplicati sulle piattaforme o sulla base della macchina (es. piattaforme non elevabili) e quelli principali devono essere interbloccati in modo che sia possi-

³ L'installazione di un sistema di avanzamento con modalità automatica comporta la necessità di certificare la macchina limitatamente a detta nuova funzione secondo quanto previsto dalla direttiva 2006/42/CE.

bile utilizzare la macchina solo da una postazione di comando allo stesso tempo. Una singola postazione di comando deve essere attivata usando un comando dedicato, che deve dare informazioni agli operatori su quale postazione di comando è attiva in quel momento.

Non deve essere possibile azionare una piattaforma da un'altra piattaforma.

In alternativa a quanto sopra ed esclusivamente per operazioni di manutenzione è possibile azionare una piattaforma da un'altra piattaforma, da terra o dalla base della macchina (es. piattaforme non elevabili), agendo su un comando protetto contro l'uso non autorizzato (es. comando a chiave). In tale evenienza la macchina può essere dotata di un unico comando duplicato posizionato a terra, o alla base della macchina, o su altra piattaforma.

La macchina deve essere equipaggiata in ciascuna postazione di manovra con arresti di emergenza del tipo ad autoritenuta meccanica di colore differenziato recante la scritta ALT o STOP ovvero in accordo alla EN ISO 13850 che devono interrompere sia il moto della piattaforma sia la traslazione della macchina.

La macchina deve essere fornita di un dispositivo raggiungibile dal posto di guida che ne eviti l'uso non autorizzato (ad esempio comando a chiave).

5.2 Dati della macchina

Ogni esemplare deve essere munito di una targa indelebile, permanentemente fissata in luogo visibile, recante i seguenti dati:

- nome del costruttore e dell'eventuale importatore;
- paese del costruttore;
- designazione del modello;
- numero di fabbrica (ove disponibile);
- anno di costruzione (ove disponibile);
- portata massima ammissibile sulla piattaforma (carico nominale);
- sviluppo massimo dal suolo;
- massimo carico orizzontale ammissibile;
- velocità massima del vento ammissibile in m/s;
- caratteristiche delle funi o catene impiegate (tipo e carico di rottura) se presenti.

Qualora i dati sopraindicati non fossero completamente disponibili è possibile desumerli da:

- libretto redatto in conformità all'allegato B del d.m. 4 marzo 1982;
- libretto di istruzioni fornito dal costruttore;
- documentazione tecnica di cui al punto 8 dell'allegato A al d.m. 4 marzo 1982;
- approvazione ministeriale del tipo di cui alla documentazione ridotta avente valore sostitutivo di quella di cui al d.m. 4 marzo 1982 indicata nell'allegato alla circolare del Ministero del lavoro 21 giugno 1982, n. 30.

5.3 Carico nominale e strutturale

Per carico nominale si intende quello per cui la macchina è stata progettata per il suo normale impiego. Il carico nominale comprende persone, attrezzi e materiali che agiscono verticalmente sulla piattaforma di lavoro.

Su ciascuna piattaforma deve essere chiaramente indicato il carico nominale, espresso in kg, in condizioni di lavoro e in condizioni di trasporto, se diverso da quello in condizioni di lavoro.

Se la macchina è equipaggiata con due o più piattaforme distinte, su ciascuna piattaforma devono essere indicati il carico nominale singolo e totale.

In corrispondenza di ciascuna struttura estensibile (balconcino) deve essere esposta in posizione ben visibile una targa indicante il carico nominale e il numero massimo delle persone ammesse su di essa.

In corrispondenza di ciascun posto di manovra devono essere esposte in posizione ben visibile le seguenti targhe:

- targa indicante il carico nominale e il numero massimo delle persone ammesse;
- targa riportante l'estratto delle principali norme di sicurezza relative alla manovra e all'impiego dell'impianto.

Le scritte delle targhe di portata e delle principali norme di sicurezza, devono avere un'altezza minima di 5 mm per le lettere e di 10 mm per le cifre.

Tutte le indicazioni devono essere durevoli nel tempo e in lingua italiana.

Un esempio di pittogramma con indicazione del numero massimo delle persone ammesse e del carico nominale è riportato in figura 1.



Figura 1: Pittogramma indicante il numero massimo delle persone ammesse sulla piattaforma e il carico nominale

Il carico strutturale delle piattaforme non deve essere inferiore a 245 daN per ciascun metro quadrato di superficie caricabile. Detta superficie non deve essere inferiore a 0,5 metri quadrati. Carichi di valore inferiore al precedente potranno essere ammessi solo in presenza di limitatori di prestazioni; in ogni caso il carico minimo deve essere pari o superiore a 150 daN.

5.4 Segnalazione delle estensioni laterali

Le estensioni laterali (balconcini) che possono variare la loro posizione devono essere evidenziate con strisce a 45° gialle e nere, ovvero bianche e rosse se la macchina è abilitata a circolare su strada.

Un esempio di elemento segnalante è riportato in figura 2.



Figura 2: Esempio di elemento segnalante delle estensioni laterali mobili

5.5 Segnalatori acustici e luminosi

La macchina deve possedere adeguati dispositivi di segnalazione acustica e luminosa in relazione ai rischi derivanti dal suo utilizzo.

Ai fini del soddisfacimento del requisito relativo ai dispositivi di segnalazione acustica è sufficiente che la macchina sia equipaggiata con un clacson azionato dalla piattaforma di lavoro.

A titolo di esempio, si considera accettabile un segnalatore acustico il cui massimo livello di pressione sonora misurato a una distanza di 7 m davanti alla macchina sia superiore o uguale a 93 dB (A). La misurazione deve essere effettuata con motore spento, su un terreno libero da ostacoli e con il fonometro posto fra 0,5 e 1,5 m di altezza dal suolo.

Sulla base della valutazione dei rischi connessi con l'uso della macchina potrà essere necessario prevedere un idoneo sistema di illuminazione.

5.6 Velocità massime operative per costruzione

La velocità massima di traslazione della macchina con la piattaforma fuori dalla posizione di trasporto (piattaforma non completamente abbassata) non deve superare 0,27 m/s.

Il rispetto del limite di velocità sopra indicato deve essere garantito da dispositivi (non manomissibili) che impediscano l'inserimento delle marce di trasferimento (veloci) quando anche una delle piattaforme è in posizione diversa da quella di trasporto (es. piattaforma non completamente abbassata).

Il requisito si ritiene soddisfatto quando l'inserimento della marcia veloce con la piattaforma in posizione non completamente abbassata determina lo spegnimento del motore.

Qualora si utilizzino interruttori di tipo elettromeccanico aventi funzioni di sicurezza questi devono agire secondo il principio dell'azionamento positivo oppure devono essere duplicati a garanzia del principio di ridondanza con monitoraggio. Il sistema ad azionamento positivo, consente con una manutenzione preventiva, di evitare situazioni di pericolo come conseguenza di guasti interni (contatti incollati o molla guasta).

Esempi di installazione di interruttori di tipo elettromeccanico ad azionamento positivo sono riportati in figura 3.




Figura 3: Esempio di interruttori di tipo elettromeccanico ad azionamento positivo

La velocità media verticale della piattaforma dalla minima alla massima altezza e viceversa non deve essere superiore a 0,35 m/s.

5.7 Inclinometro

La macchina deve essere dotata di un dispositivo automatico di rilevazione dell'inclinazione in tutti i sensi (longitudinale e trasversale). Al raggiungimento dei limiti di inclinazione permessi il dispositivo deve attivare segnalazioni apposite sui posti di manovra, quale ad esempio avvisatore acustico e/o luminoso.

5.8 VelocitàPneumatici

Gli pneumatici devono avere portata adeguata ai carichi sopportati (indice di carico) nelle condizioni più gravose previste nell'esercizio della macchina.

Sulla macchina, in prossimità di ciascuna ruota, deve essere indicata la pressione di gonfiaggio prevista per gli pneumatici.

L'indice di carico dello pneumatico può essere desunto da:

- libretto redatto in conformità all'allegato B del d.m. 4 marzo 1982;
- libretto di istruzioni fornito dal costruttore;
- documentazione tecnica di cui al punto 8 dell'allegato A al d.m. 4 marzo 1982;
- approvazione ministeriale del tipo di cui alla documentazione ridotta avente valore sostitutivo di quella di cui al d.m. 4 marzo 1982 indicata nell'allegato alla circolare del Ministero del lavoro 21 giugno 1982, n. 30;
- qualora si tratti di una macchina immatricolata, le caratteristiche degli pneumatici prescritti in sede di omologazione sono riportate nei documenti di circolazione e/o relativo allegato tecnico.

Qualora tale informazione non fosse disponibile si riporta di seguito la formula con la quale è possibile avere un'indicazione del valore minimo della capacità di carico del singolo pneumatico da cui desumere il corrispondente indice di carico attraverso la tabella 2:

$$CC = \frac{1,3(CN+M)}{4}$$

CC = capacità di carico del singolo pneumatico

CN = carico nominale della macchina

M = massa a vuoto della macchina

Per quanto riguarda gli indici di carico/velocità, sono ammessi valori uguali o superiori.

Tabella 2 – Corrispondenza fra indici di carico e capacità di carico dello pneumatico

Indice di carico	Carico in kg										
60	250	81	462	102	850	123	1550	144	2800	165	5150
61	257	82	475	103	875	124	1600	145	2900	166	5300
62	265	83	487	104	900	125	1650	146	3000	167	5450
63	272	84	500	105	925	126	1700	147	3075	168	5600
64	280	85	515	106	950	127	1750	148	3150	169	5800
65	290	86	530	107	975	128	1800	149	3250	170	6000
66	300	87	545	108	1000	129	1850	150	3350	171	6150
67	307	88	560	109	1030	130	1900	151	3450	172	6300
68	315	89	580	110	1060	131	1950	152	3550	173	6500
69	325	90	600	111	1090	132	2000	153	3650	174	6700
70	335	91	615	112	1120	133	2060	154	3750	175	6900
71	345	92	630	113	1150	134	2120	155	3875	176	7100
72	355	93	650	114	1180	135	2180	156	4000	177	7300
73	365	94	670	115	1215	136	2240	157	4125	178	7500
74	375	95	690	116	1250	137	2300	158	4250	179	7750
75	387	96	710	117	1285	138	2360	159	4375	180	8000
76	400	97	730	118	1320	139	2430	160	4500	181	8250
77	412	98	750	119	1360	140	2500	161	4625	182	8500
78	425	99	775	120	1400	141	2575	162	4750	183	8750
79	437	100	800	121	1450	142	2650	163	4875	184	9000
80	450	101	825	122	1500	143	2725	164	5000	185	9250

I principali elementi identificativi degli pneumatici sono i seguenti:

a) designazione dimensionale (vedi figure 4, 5 e 6):

- *larghezza della sezione*, valore nominale espresso precedentemente in pollici e, sulle serie metriche attuali, in mm;
- *rapporto nominale di aspetto*, rapporto altezza/larghezza di sezione;
- *struttura*, "R" per radiale, nessuna indicazione (-) o "D" per diagonale o convenzionale;
- *diametro del cerchio* in pollici;

b) caratteristiche di servizio:

- *indice di carico*, valore numerico associato alla massa che lo pneumatico può sopportare alla velocità corrispondente alla categoria di velocità A3. Un elenco degli indici e delle masse corrispondenti di interesse in agricoltura è indicato in tabella 2;

- gli pneumatici di precedenti generazioni riportavano un indice di resistenza con una sigla formata da Ply Rating (PR) e un numero (es. PR8) che identificavano versioni con capacità di carico diverse (non è comunque rappresentativo del numero effettivo di tele dello pneumatico).




Figura 4: Parti costituenti lo pneumatico




Figura 5: Dimensioni fisiche dello pneumatico




Figura 6: Marcatura dello pneumatico

5.9 Piattaforme di lavoro

Il pavimento di ciascuna piattaforma di lavoro deve essere almeno contornato da un parapetto normale con arresto al piede.

Intervalli non protetti non devono misurare più di 120 mm in larghezza.

È considerato “normale” un parapetto che soddisfi le seguenti condizioni:

- sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione;
- abbia un'altezza utile di almeno 1000 mm;
- sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento;
- sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.

È considerato “parapetto normale con arresto al piede” il parapetto come sopra definito completato con fascia continua poggiante sul piano di calpestio e alta almeno 150 mm.

In alternativa al parapetto normale con arresto al piede può essere fornita una protezione su tutti i lati di ciascuna piattaforma di lavoro fissata in modo sicuro e che consista almeno di:

- a) corrente superiore, ad un'altezza minima di 1000 mm;

Il parapetto o la protezione come sopra definita deve essere fornita anche sulle estensioni della piattaforma (balconcini). L'altezza dei parapetti deve essere misurata a pedana estratta. Su queste estensioni, se necessario, i correnti e l'arresto al piede possono essere telescopici, snodati o incernierati. Il corrente superiore, l'arresto al piede e il corrente intermedio non devono interferire con l'accesso del bin in tutte le posizioni di lavoro della macchina, quando il bin è nella sua normale posizione di lavoro.




Figura 8: Rappresentazione schematica di protezioni perimetrali della piattaforma (corrente superiore, intermedio e arresto al piede in tubolare e fascia continua)

Qualora risulti necessario provvedere alla sostituzione, installazione o integrazione di parapetti o protezioni questi potranno essere realizzati utilizzando correnti orizzontali e verticali costituiti da tubolari a sezione circolare di diametro non inferiore a 30 mm e spessore 3 mm ovvero a sezione quadra con dimensione del lato non inferiore a 40 mm e spessore 3 mm.

Le piattaforme devono essere dotate di passaggi per l'accesso di persone o l'ingresso dei bin muniti di varchi (es. una porta o una simile apertura) che si aprono verso l'alto o verso l'interno, con corrente superiore e intermedio. Il varco deve essere tale da ritornare automaticamente in posizione chiusa e da autobloccarsi in questa posizione. Non deve essere rimovibile dalla piattaforma senza l'uso di utensili. L'apertura involontaria del varco non deve essere possibile.

Ai punti di accesso di persone alla piattaforma di lavoro non è richiesta la presenza di arresti al piede; se presenti devono essere solidali al varco di accesso in modo che siano sollevati o spostati quando il varco è aperto (ad esempio, fissati al varco). Ai punti di ingresso del bin, non sono richiesti arresti al piede.

La larghezza dell'apertura di accesso può essere compresa fra 420 mm e 700 mm. I correnti che scorrono o che sono incernierati verticalmente devono essere in grado di essere mantenuti nella posizione aperta con una sola mano mentre una persona entra ed esce dalla piattaforma o mentre un bin è spostato dentro o fuori dalla piattaforma.

I mezzi di accesso non devono essere ostruiti da nessuna parte della macchina. Catene o cavi o altri elementi flessibili non devono essere usati come correnti o porte di accesso.

Il pavimento deve essere di tipo antisdrucciolevole ed eventuali aperture non devono avere dimensioni superiori a 15 mm. Il pavimento, inoltre, non deve subire deformazioni permanenti, sotto l'azione del carico accidentale locale.

La piattaforma deve essere munita di attacchi per cinture di sicurezza. Fermo restando quanto più sopra indicato relativamente all'obbligo di protezione dei passaggi per l'ingresso dei bin con corrente superiore e intermedio, va rilevato che gli operatori addetti alla raccolta devono utilizzare cinture di sicurezza o sistemi di protezione similari direttamente assicurati ai punti di attacco per cinture di sicurezza (figura 9) presenti sulla piattaforma in circostanze in cui, per ragioni eccezionali e comunque temporanee, risulti necessario operare con passaggi per l'ingresso dei bin non protetti.




Figura 9: Esempio di pittogramma indicante punti di attacco per cinture di sicurezza


L'accesso alla piattaforma deve essere realizzato in modo agevole e sicuro.

L'accesso alla piattaforma dovrà avvenire solamente tramite i mezzi appositamente predisposti allo scopo.

Devono essere forniti maniglie, mancorrenti o simili adeguati dispositivi per facilitare la salita sulla piattaforma.

Di seguito si riporta un utile riferimento tecnico: quando la distanza tra la quota di accesso e il pavimento della piattaforma di lavoro nella posizione di accesso supera 0,5 metri la macchina deve essere equipaggiata con mezzi di accesso (scale o gradini). A titolo indicativo si forniscono in figura 10 e tabella 3 le dimensioni delle scale o dei gradini utilizzabili come mezzi di accesso.

I gradini devono essere resistenti allo scivolamento e devono essere spazati in modo uguale su tutta la distanza tra il gradino inferiore e il pavimento della piattaforma.



- A luce libera dal gradino
- B distanza verticale tra due gradini successivi
- C luce libera fra due gradini successivi
- D profondità minima del gradino
- G distanza orizzontale fra due vertici di gradini successivi
- W larghezza del gradino
- α inclinazione della scala

Figura 10: Esempio di mezzo di accesso

Tabella 3 – Dimensioni dei mezzi di accesso (dimensioni in mm)

	Scale	Gradini
α	70° to 90°	20° to 70°
A + D min	150	150
B max	300	300
C min	120	120
D min	50	150
2B + G max	-	800
W min	300	300

Quando la piattaforma di lavoro necessita di essere sollevata per operazioni di servizio o manutenzione ordinaria, deve essere fornito un meccanismo di blocco meccanico per permettere alla struttura estensibile di essere mantenuta nella posizione richiesta. Questo supporto deve essere in grado di sostenere una piattaforma di lavoro senza carico e deve essere azionato da una posizione sicura.

5.10 Struttura estensibile

I punti che presentano pericoli di schiacciamento o cesoiamento tra parti soggette a movimento reciproco, sia per gli operatori a bordo che per il personale a terra, devono:

- essere adeguatamente protetti per mezzo di ripari rigidi o flessibili. Un utile riferimento tecnico può essere individuato nell'Appendice 1 alla circolare del Ministero lavoro e previdenza sociale n. 30 del 21 giugno 1982 (vedi allegato II), ovvero nella EN 15811:2014 con le distanze di sicurezza di cui ai prospetti 1, 3, 4 e 6 della EN ISO 13857. Le protezioni devono essere realizzate con materiale che offra garanzia di resistenza e durata. Se sono usate tendine protettive, un utile riferimento tecnico può essere l'appendice B della EN 16952;

o in alternativa

- avere spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo. Un utile riferimento tecnico può essere individuato nella EN 349:1993+A1:2008.

In alternativa alle distanze di sicurezza per evitare punti di cesoiamento o ai ripari rigidi o flessibili sul meccanismo di sollevamento a forbice è possibile applicare una soluzione che limiti i movimenti della piattaforma verso il basso.

Il movimento verso il basso della piattaforma deve essere fermato automaticamente al "primo limite di discesa" (vedere figura 11). Il "primo limite di discesa" è una posizione in corrispondenza della quale la distanza verticale tra le estremità più esterne del meccanismo di sollevamento a forbice è non inferiore a 500 mm, in modo che lo schiacciamento e il cesoiamento delle dita non possa avvenire. Un ulteriore movimento verso il basso deve essere possibile solo dopo un ritardo di almeno 3 s. Un altro comando di abbassamento dato dall'operatore deve causare l'avvio di un allarme sonoro che si distingua facilmente e di un segnale visivo, che operino per almeno 1,5 secondi prima che la piattaforma di lavoro possa essere abbassata. La velocità di abbassamento non deve superare il 50% della velocità media di abbassamento sopra il "primo limite di discesa". L'arresto e il riavvio della discesa da qualunque posizione della struttura estensibile tra il "primo limite di discesa" e il punto di accesso dal terreno devono essere soggetti alle stesse condizioni di ritardo, di allarme e velocità, come specificate per la discesa quando la piattaforma non è sollevata sopra il "primo limite di discesa". In tutti i casi gli allar-

mi sonoro e visivo devono continuare a funzionare durante tutte le operazioni di abbassamento della struttura estensibile sotto il primo limite di discesa.




Figura 11: Primo limite di discesa

In aggiunta alle soluzioni sopra descritte, al fine di ridurre il rischio di schiacciamento fra la piattaforma e parti della macchina, deve essere fornito un dispositivo protettivo progettato per rilevare la presenza di una persona (costola sensibile). Questo dispositivo protettivo una volta azionato deve fermare tutti i movimenti pericolosi della piattaforma e mantenerli arrestati. Sistemi di rilevamento a cavo non sono considerati adeguati per soddisfare questo requisito.

La costola sensibile deve essere posta ad una distanza tale da garantire la sua raggiungibilità da un operatore che si trova in un punto qualsiasi all'interno dell'area sottesa dalla piattaforma. Tale requisito è considerato soddisfatto se la distanza massima fra la costola sensibile e un punto qualsiasi all'interno dell'area sottesa dalla piattaforma è inferiore a 850 mm.

Per evitare il ribaltamento della macchina o il superamento degli sforzi ammissibili sulla sua struttura, la corsa di sollevamento (ad esempio le estensioni massime e minime della struttura estensibile) deve essere limitata automaticamente da arresti meccanici o da dispositivi di arresto non meccanici.

Deve essere fornito un sistema di frenatura su tutti gli azionamenti della struttura estensibile. Per i movimenti di sollevamento questo sistema deve essere un blocco automatico o un dispositivo di auto-mantenimento in posizione sollevata. Il sistema di frenatura deve essere automaticamente applicato quando l'azionamento non riceve energia.

L'installazione di specifiche valvole di blocco soddisfa il presente requisito.

5.11 Freni

La macchina deve essere equipaggiata con freni di servizio e di stazionamento agenti su almeno due ruote dello stesso asse.

In caso di trasmissione idrostatica la funzione del freno di servizio e di stazionamento è garantita dal sistema stesso. In questo caso è sempre necessario avere a bordo sistemi di blocco ausiliari (cunei da applicare alle ruote) da utilizzare sempre nel caso di cambio marcia (da veloce a lenta o viceversa) ovvero in quelle situazioni in cui la macchina si trova in condizioni di folle.

5.12 Traino

La macchina deve essere dotata di dispositivo per collegare un sistema per il traino. Devono essere disponibili mezzi per trainare la macchina in caso di guasto (ad esempio mezzi di rilascio di un freno applicato automaticamente).

5.13 Fissaggio sul rimorchio

La macchina deve essere dotata di punti di attacco per fissarla a un pianale di carico. Gli assali delle ruote della macchina possono essere usati come punti di ancoraggio a un pianale.

5.14 Ripari

Devono essere previsti ripari per impedire alle persone che si trovano alle posizioni di lavoro o che stanno in piedi vicino alla macchina a livello del terreno o vicino ad altri punti di accesso, di toccare parti calde o parti pericolose dei sistemi di trasmissione del moto, sia quando la piattaforma è nella posizione di trasporto che al di fuori di essa. L'apertura o la rimozione di questi ripari deve essere possibile solo tramite l'uso di utensili o chiavi.

Requisiti specifici per i ripari possono essere desunti dall'Appendice 1 alla circolare del Ministero lavoro e previdenza sociale n. 30 del 21 giugno 1982 (vedi nella sezio-

ne documentazione), ovvero dalla EN 15811 con le distanze di sicurezza di cui ai prospetti 1, 3,4 e 6 della EN ISO 13857.

5.15 Gas di scarico

I gas di scarico dei motori a combustione interna devono essere diretti lontano dal posto di guida e da tutte le postazioni di lavoro.

5.16 Livelli di carburante e olio idraulico

Devono essere date informazioni riguardo i livelli del carburante e dell'olio idraulico in una posizione sicura vicino ai punti di riempimento o, se questo non è possibile, nella postazione di lavoro.

5.17 Batterie e contenitori

Le batterie e i contenitori devono essere trattenuti in posizione per evitare spostamenti che danno luogo a pericolo.

Le batterie devono essere protette contro il cortocircuito e danni meccanici. La disconnessione (isolamento) della batteria, cioè l'interruzione della potenza durante la ricarica, deve essere possibile con facilità e senza l'uso di utensili.

Mezzi devono essere forniti in modo che in caso di ribaltamento la batteria sia trattenuta per evitare il rischio di infortuni all'operatore.

Fori di ventilazione adeguati devono essere forniti nel contenitore della batteria, nel suo compartimento o sul suo coperchio, in modo che accumuli pericolosi di gas non avvengano in posti occupati dagli operatori.

In base all'esperienza quando le aperture sono posizionate in modo che i gas possano facilmente fuoriuscire, le aperture di ventilazione sono di solito soddisfacenti se forniscono una sezione (in mm²) che risulta dalla moltiplicazione della capacità nominale di 5 h (in Ah) per la metà del numero di celle. Questo valore in ogni caso non è pensato per coprire la condizione di ricarica.

ESEMPIO: per una batteria da 50 Ah con 6 celle: $50 \times 5 \times (6/2) = 750 \text{ mm}^2$.

Allegati

Allegato I - Attestazione di conformità

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il sottoscritto _____
titolare della ditta _____
con sede legale in _____

DICHIARA CHE

La macchina agricola raccoglifrutta

Marca _____
Modello _____
n. serie _____

è conforme al documento Inail "Misure tecniche necessarie per garantire il rispetto dei requisiti di sicurezza delle macchine agricole raccoglifrutta non marcate CE"

Allegato II - Documentazione

Appendice I alla circolare 21 giugno 1982, n. 30 del Ministero del lavoro e previdenza sociale

Tipi particolari di protezioni

1. Le protezioni possono essere classificate come scudi, coperture e carter e sono rappresentate schematicamente nella figura 1:



Figura 1

2. Costruzione delle protezioni
 - 2.1. Le protezioni devono essere costruite con materiale sufficientemente robusto e resistente alle condizioni ambientali, mantenere le loro caratteristiche col freddo, non avere angoli affilati ed appuntiti, e, qualora siano in posizione tale da poter essere impiegate come gradino, poter sopportare l'effetto di una massa di 120 kg.
 - 2.2. Le protezioni devono essere bloccate con sistemi che richiedano per l'apertura l'impiego di attrezzi speciali in dotazione all'operatore.
 - 2.3. Le protezioni possono essere costruite anche con una rete o maglia saldata o rigida. La dimensione delle aperture permesse è in funzione della distanza tra la protezione e le parti in movimento come mostrato nelle figure 2, 3 e 4 e, nelle reti a maglia poligonale o di altra forma, la distanza tra i 2 vertici più distanti (y) non deve superare il doppio del diametro (x) del più grande cerchio inscritto (fig. 5).
Le aperture rotonde non devono superare la dimensione relativa alla distanza della protezione delle parti in movimento come mostrato nella fig. 4.
Non deve essere possibile deformare la rete o la maglia durante l'uso in modo che la dimensione delle aperture e la relazione delle distanze superi i limiti mostrati nelle figure 2, 3, 4, 5, 6.

DIMENSIONI MINIME DI FORI OBLUNGHICI




Figura 2: Dimensioni minime di fori oblungi

DIMENSIONI MINIME DI FORI QUADRATI




Figura 3: Dimensioni minime di fori quadrati

DIMENSIONI MINIME DI FORI CIRCOLARI




Figura 4: Dimensioni minime di fori circolari




Figura 5

Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 gennaio 2001, n. 9

Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del d.p.r. 24 luglio 1996, n. 459 e dell'art. 46 della l. 24 aprile 1998, n. 128



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

Organizzazioni

CM6irc n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

rimangono soggette al regime di collaudo previsto dal D.M. 04/03/1982. La richiesta di immatricolazione dovrà essere inoltrata all'INAIL per la gestione della banca dati, mentre il successivo collaudo, trascorsi 40 giorni dalla comunicazione della matricola da parte dell'INAIL, potrà essere effettuato da un tecnico così come previsto all'articolo 4 del succitato decreto.

Al termine del collaudo, come già previsto dalla suddetta circolare, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive di competenza delle ASL/ARPA.

Le attrezzature di lavoro in argomento, come già previsto dalla suddetta circolare, regolarmente messe in servizio secondo il regime vigente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Infine, le attrezzature di cui al succitato punto 10.A.3 marcate CE mai sottoposte a verifiche rientrano nel regime delle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011.

4. ARGANI INSTALLATI SU AEROGENERATORI

Gli argani installati sugli aerogeneratori utilizzati nei parchi eolici rientrano nel regime di verifica di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali attrezzature di sollevamento non sono funzionali alla specifica destinazione operativa dell'aerogeneratore, ma sono dedicati esclusivamente ad operazioni di manutenzione degli stessi.

5. LOADER AEROPORTUALI

Con riferimento ai loader aeroportuali (comunemente detti cargo loader) gli stessi sono definiti come piattaforme di sollevamento per carico/scarico di carichi unitari per gli aeromobili in servizio nel trasporto aereo civile (vedere anche norma EN 12312-9); la loro funzione, quindi, non è quella di portare uno o più operatori in quota con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare carichi in quota accompagnati dall'operatore.

Pertanto, i loader aeroportuali non sono configurabili come ponti mobili sviluppati e dunque non rientrano tra le attrezzature di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

6. ATTREZZATURA DESTINATA ALLA RACCOLTA RIFIUTI



Fig. 1

Un'attrezzatura per la raccolta rifiuti dotata di braccio articolato e dispositivo di aggancio rigido (tale da impedire ogni oscillazione del carico) per il prelievo di contenitori di superficie (vedere ad

CM/circ. n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

esempio Fig. 1), seminterrati e interrati, compatibili con detto dispositivo di aggancio, non rientra nel regime delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., poiché non si configura come un apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa".

7. ASSOGGETTABILITÀ AL REGIME DELLE VERIFICHE PERIODICHE DI UN CARRELLO ELEVATORE A FORCHE (MULETTO)

Il carrello industriale a forche (denominato anche carrello elevatore a forche o muletto) non è assoggettato al regime delle verifiche periodiche previsto dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. per gli apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 kg, in quanto esso non si configura come "apparecchio a funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa" (UNI ISO 4306-1).

Viceversa, detto carrello è assoggettato al citato regime delle verifiche periodiche qualora sia munito di accessori di sollevamento (previsti dal fabbricante) o di attrezzature intercambiabili (installate nel rispetto delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento della direttiva macchine) che gli conferiscono la funzione, sopra definita, di apparecchio di sollevamento.

8. IVA

Relativamente all'assoggettabilità delle verifiche periodiche di attrezzature di lavoro al regime IVA, visto il parere formulato dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa – Settore Imposte Indirette con protocollo n. 954-155483/2012 del 14/11/2012 a seguito dell'interpello 954-88/2012 – Art. 11, Legge 27 luglio 2000, n. 212 da parte di INAIL, si prende atto che le attività di verifica periodica svolte ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, sia dai soggetti titolari della funzione che dai soggetti abilitati, rientrano nel campo di applicazione dell'IVA.

9. CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 71, COMMA 8, DEL D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I. E INDAGINI SUPPLEMENTARI (DM 11.04.2011, ALLEGATO II, PUNTO 2 LETT. C)

I verificatori dei soggetti abilitati durante l'effettuazione delle verifiche periodiche sono incaricati di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 71, comma 12, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, in conformità al punto 1, lettera a), dell'Allegato I, del D.M. 11.04.2011, debbono garantire competenza oltre che indipendenza, imparzialità ed integrità rispetto alle attività di progettazione, consulenza, fabbricazione, installazione, manutenzione, commercializzazione e gestione eventualmente legate in maniera diretta o indiretta alle attrezzature di cui all'Allegato VII del decreto legislativo sopracitato. Pertanto, non è possibile per i verificatori di cui sopra l'effettuazione di attività quali i controlli previsti dall'articolo 71, comma 8, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e le indagini supplementari.

10. TARIFFE – DECRETO DIRIGENZIALE DEL 23.11.2012

Si ritiene utile evidenziare che le tariffe, previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012), per le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., così come chiaramente indicato nel suddetto decreto dirigenziale, "si intendono onnicomprensive di tutte le spese", essendo escluse solo le imposte.

CMéirc n. 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornoovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it




11. FACOLTÀ DI AVVALERSI DEI SOGGETTI ABILITATI ISCRITTI NEGLI ELENCHI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL D.M. 11.04.2011 DA PARTE DEI SOGGETTI TITOLARI DELLA FUNZIONE

Tenuto conto dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 5, del D.M. 11.04.2011, i soggetti abilitati, essendo già impegnati, ai sensi dell'abilitazione ricevuta, al rispetto dei termini temporali previsti al comma 1 dello stesso articolo, non sono tenuti a fornire conferma dell'accettazione dell'incarico ai soggetti titolari della funzione.

12. DATA DI DECORRENZA PER L'EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE PERIODICHE

Fermo restando quanto previsto dal punto 1 della Circolare n. 11/2012 di questo Ministero, i termini temporali per lo svolgimento delle verifiche periodiche decorrono dalla data di richiesta e non da quella di effettuazione del pagamento delle tariffe previste dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui all'articolo 3, comma 3, del D.M. 11.04.2011 (decreto dirigenziale del 23.11.2012).

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Paolo PENNESI)



CM/eire n 5/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formosa, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it



**Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 23
del 13 agosto 2012**



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Divisione VI

Sede,

**A Direzioni Reg.li e Prov.li del
lavoro**

D.G. per l'Attività Ispettiva

**Coordinamento Tecnico
delle Regioni e P.A.**

**Assessorati alla Sanità delle
Regioni**

**Provincia autonoma di
Trento**

**Provincia autonoma di
Bolzano – Ag. Prov. Prot.
Ambiente e Tutela del
lavoro**

**ASL (per il tramite degli
Assessorati alla Sanità delle
Regioni)**

INAIL

**Organizzazioni
rappresentative dei datori
di lavoro**

**Organizzazioni
rappresentative dei
lavoratori**

e, p.c. a : Ministero dello Sviluppo

CM/circ. n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

2. Applicabilità dell'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. con riferimento alle attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro

Le attività di verifica periodica di attrezzature di lavoro svolte dai soggetti titolari della funzione e dai soggetti abilitati devono intendersi come “*servizi di natura intellettuale*”, e pertanto, in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 bis, dell'articolo 26, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., non soggette alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo. Resta inteso, inoltre, che i soggetti individuati dalla legislazione vigente per l'effettuazione delle verifiche periodiche sono in possesso, ope legis, dei requisiti tecnico professionali di cui all'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

3. Attrezzature di lavoro noleggiate senza operatore o concesse in uso

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro di cui all'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le attrezzature cedute allo stesso a titolo di noleggio senza operatore o concesse in uso, la richiesta di verifica periodica può essere inoltrata dal noleggiatore o dal concedente in uso, anche in considerazione della previsione di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. oltre che nell'ottica della semplificazione delle procedure.

4. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw e serbatoi di GPL

Premesso che gli obblighi stabiliti dall'articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a carico del datore di lavoro sono riferiti alle attrezzature di lavoro così come definite all'articolo 69, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si ritiene che le attrezzature di cui al suddetto punto 4, se non sono necessarie all'attuazione di un processo produttivo, non debbano essere assoggettate alle verifiche periodiche di cui al D.M. 11.04.2011. Per quanto sopra esposto si evidenzia che:

- a) alle centrali termiche non necessarie all'attuazione di un processo produttivo, ad esempio quelle installate nei condomini, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continua ad applicarsi il D.M. 01.12.1975;
- b) ai serbatoi di GPL non asserviti a processi produttivi, ad esempio quelli ad uso domestico, non si applicano le disposizioni del D.M. 11.04.2011, ma continuano ad applicarsi il D.M. 01.12.2004, n. 329, il D.M. 29.02.1988, il D.M. 23.09.2004 ed il D.M. 17.01.2005, nei casi previsti dai rispettivi ambiti di applicazione.

5. Sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici

I sistemi di movimentazione e sospensione di allestimenti scenici, comunemente denominati “*macchine speciali composte da tiri elettrici a uno o più funi*”, non rispondono alla definizione di apparecchio di sollevamento ai sensi della norma UNI ISO 4306-1 (“*apparecchio a*

CM/enc n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
 Via Forno, 8 – 00192 Roma
 Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
 Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

funzionamento discontinuo destinato a sollevare e movimentare, nello spazio, carichi sospesi mediante gancio o altri organi di presa”), in quanto i limiti di tali macchine sono costituiti da barre di carico (o americane) alle quali vengono collegati gli allestimenti scenici e non da ganci o altri organi di presa. Pertanto, tali attrezzature sono escluse dal campo di applicazione dell’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i., peraltro non rientrando le stesse tra le tipologie elencate nell’Allegato VII del succitato decreto.

Resta fermo che il datore di lavoro è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui all’articolo 71, commi 4 e 8 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

6. Ponti sollevatori per veicoli

I ponti sollevatori per veicoli non rientrano tra le attrezzature di lavoro soggette agli obblighi di verifica periodica di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto non rispondenti alla definizione di apparecchi di sollevamento, ai sensi della succitata norma UNI ISO 4306-1.

7. Carrelli commissionatori

Si precisa preliminarmente che le tipologie di attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. sono le stesse già soggette a precedenti norme in materia di verifiche periodiche (tra cui D.P.R. 547/55, D.M. 329/04, ecc.), salvo il caso in cui il legislatore ha voluto intenzionalmente estendere l’obbligo delle stesse attraverso il D.Lgs. n. 106/2009 ad altre attrezzature (ovvero ai carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, piattaforme autosollevanti su colonne).

Con riferimento ai **carrelli commissionatori**, gli stessi sono definiti come carrelli con posto di guida elevabile destinati ad operazioni di picking (prelievo e deposito manuale di merce da scaffalature; vedere anche norma UNI EN 1726-1); la loro funzione, pertanto, non è quella di portare uno o più operatori in quota insieme con le loro attrezzature allo scopo di svolgervi un lavoro, ma piuttosto quella di trasportare e movimentare materiali in quota, accompagnati dall’operatore.

Per quanto sopra i carrelli commissionatori non rientrano tra le attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Non si configurano, infatti, come ponti mobili sviluppabili (*“piattaforme di lavoro mobili elevabili, destinate a spostare persone alle posizioni di lavoro da cui possano svolgere mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l’intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita.”*, secondo la definizione di cui alla norma UNI EN 280 punto 1.1), in quanto non destinati a sollevare persone in quota per eseguire operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione o altri lavori simili.

Resta inteso che, qualora il fabbricante del carrello preveda nel manuale d’uso la possibilità di utilizzare l’attrezzatura per svolgere attività in quota (quali ad esempio operazioni di costruzione, manutenzione, riparazione, ispezione, o altri lavori simili) il carrello rientra tra le attrezzature da sottoporre alle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. come ponte mobile sviluppabile.

CN/ceic n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Forno, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

8. Attrezzature di lavoro soggette a periodi di inattività

La periodicità delle verifiche periodiche prevista dall'Allegato II del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non è interrotta da periodi di inattività dell'attrezzatura di lavoro (p.es. attrezzature di lavoro impiegate nel settore edile, soggette a smontaggi, deposito e montaggi). Pertanto, se i termini previsti dal suddetto allegato risultassero trascorsi all'atto della riattivazione dell'attrezzatura di lavoro si dovrà richiedere la verifica periodica prima del suo riutilizzo.

9. Spostamento delle attrezzature di lavoro

Le comunicazioni di spostamento dell'attrezzatura di lavoro di cui all'Allegato II, punto 5.3.3. del D.M. 11.04.2011 sono funzionali alla richiesta di verifica periodica all'INAIL o all'ASL anche per quanto disposto al punto 5.2.1. dello stesso Allegato. Pertanto, nel caso di spostamento dell'attrezzatura mentre si è in attesa della verifica, sarà cura del datore di lavoro comunicarne lo spostamento al soggetto titolare della funzione presso il quale si è inoltrata la richiesta e, contestualmente, inviare una nuova richiesta al soggetto titolare della funzione competente per territorio ove si andrà ad utilizzare la stessa attrezzatura. Relativamente allo spostamento delle attrezzature in pressione, le indicazioni sopra esposte restano valide compatibilmente con le disposizioni in materia di certificazione e di messa in servizio previste dalla normativa vigente.

10. Raccordo con la disciplina previgente al D.M. 11.04.2011 in materia di verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro

A) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in attuazione di direttive comunitarie di prodotto e marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

1. In caso di attrezzature di lavoro di nuova introduzione nel regime delle verifiche periodiche (piattaforme autosollevanti su colonne, carrelli semoventi a braccio telescopico, ascensori e montacarichi da cantiere, idroestrattori a forza centrifuga) e già in servizio alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, il datore di lavoro, decorsi i termini previsti dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. dalla data di messa in servizio, deve richiedere la prima verifica periodica all'INAIL, secondo la procedura prevista dal punto 5.1.2 dell'Allegato II del D.M. 11.04.2011; ai sensi del punto citato, *“la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL”*. L'INAIL provvederà all'effettuazione della prima verifica periodica secondo i tempi e le modalità previsti dal D.M. 11.04.2011.
2. In caso di attrezzature di lavoro, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio all'INAIL (ex ISPESL), si possono individuare i seguenti casi:
 - a) Se l'INAIL ex ISPESL ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 a redigere il libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla Circolare M.I.C.A. n. 162054 del 25.06.1997, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta

CM/enc n. 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in assenza della scheda identificativa.

- b) Se prima della data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011, l'attrezzatura di lavoro era già stata sottoposta a verifiche periodiche da parte delle ASL/ARPA in assenza del libretto delle verifiche secondo le procedure stabilite dalla citata Circolare M.I.C.A. n. 162054/97, l'attrezzatura di lavoro continuerà ad essere sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima in assenza di libretto delle verifiche e di scheda identificativa. Qualora l'INAIL (ex ISPESL) non avesse assegnato o comunicato la matricola dell'attrezzatura al proprietario dell'attrezzatura di lavoro e all'ASL competente per territorio, l'INAIL provvederà a trasmetterla ai suddetti soggetti nel più breve tempo possibile, al fine di consentire una completa redazione dei verbali di verifica e l'immissione nella banca dati.
3. In caso di attrezzature di lavoro rientranti nel campo di applicazione del D.M. 04.03.1982, già assoggettate all'obbligo delle verifiche periodiche ai sensi della legislazione previgente al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per le quali il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si possono individuare i seguenti casi:
- a) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha già provveduto alla data di entrata in vigore del D.M. 11.04.2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla Circolare MLPS n. 9 del 12.01.2001, l'attrezzatura di lavoro verrà sottoposta alle verifiche periodiche successive alla prima alle scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
- b) Se il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali non ha provveduto alla data di entrata in vigore del DM 11.04.11 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto l'attrezzatura sarà sottoposta alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dal D.M. 11.04.2011.

B) Per le attrezzature di lavoro, riportate nell'Allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., fabbricate in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto e non marcate CE, si procederà secondo le modalità indicate di seguito.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.2 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al previgente regime omologativo. Al termine dell'iter omologativo, effettuato in via esclusiva dall'INAIL (ex ISPESL), dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di cui al precedente punto 10.A.3 e non marcate CE, che non abbiano subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimangono soggette al

CM/cre n. 3


MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

previgente regime di collaudo. Al termine del collaudo, da effettuarsi secondo le procedure del D.M. 04.03.1982, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima.

Le attrezzature di lavoro regolarmente messe in servizio secondo il regime previgente alla disciplina della marcatura CE e già sottoposte a verifiche periodiche devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima.



IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Giuseppe Umberto Mastropietro)



CMcirc n 3

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO
Via Formovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834912 Fax. 06 46834886
Email: Div6Tutela@lavoro.gov.it

Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 9 del 5 marzo 2013

Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro

CIRCOLARE N. 9/2001

12 gennaio 2001

PROT. 20073/PR MAC

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

Direzione Generale Rapporti di Lavoro- Div. VII -

OGGETTO: Riflessi sul sistema dei collaudi e delle verifiche di talune attrezzature di lavoro derivanti dalle disposizioni del D.P.R. 24.7.96, n. 459 e dell'art. 46 della L. 24.4.98, n. 128.

ALLE DIREZIONI REGIONALI E PROVINCIALI DEL LAVORO

LORO SEDI

ALLA DIREZIONE GENERALE AA.GG.

E DEL PERSONALE - DIV. VII

Coordinamento Ispezione Lavoro

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO

ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI LORO SEDI

e,p.c.

AL MINISTERO DELL'INDUSTRIA

D.G.S.P.C. - Ispett. Tecnico

ALL'ISPESL - D.OM e D.T.S.

ALLE REGIONI - ASSESSORATI ALLA SANITA'

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

DIP. SERV. SOCIALI - SERV. LAVORO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

AG. PROV. PROT. AMBIENTE E TUTELA DEL LAVORO

LORO SEDI

Come noto, le disposizioni del D.P.R. n. 459/96 e quelle dell'art. 46, comma 1, della Legge n. 128/98 hanno comportato profonde innovazioni nel preesistente regime giuridico/amministrativo relativo alle macchine e alle attrezzature ad esse assimilate. Ne è risultato profondamente innovato, tra gli altri, l'intero sistema dei collaudi e, relativamente ad alcuni aspetti di contenuto, quello delle verifiche periodiche di determinate attrezzature di lavoro.

Circa questi aspetti, sono pervenute alla scrivente, nel tempo, richieste di chiarimenti alle quali si è dato di volta in volta riscontro. Tuttavia, considerata la valenza generale della questione e la necessità di garantire uniformità di comportamento da parte degli Uffici territoriali, sentita anche la Div. VII della D. G. AA. GG., competente per il Coordinamento dell'Ispezione del Lavoro, si ritiene opportuno fornire le seguenti linee di comportamento.

Premessa

Sul piano generale, occorre osservare che le disposizioni indicate in oggetto sono riferite solo alle macchine ed attrezzature ad esse assimilate che, in applicazione della omonima direttiva, recano la marcatura CE e sono accompagnate dalla dichiarazione di conformità, vale a dire le macchine che godono della prerogativa della libera circolazione sul mercato dei Paesi aderenti all'Unione europea e di quelli aderenti allo Spazio economico europeo (SEE).

L'applicazione del principio della libera circolazione dei prodotti conformi alle direttive comunitarie che li riguardano comporta, a partire dalla data di entrata in vigore della corrispondente direttiva, il divieto per gli Stati membri dell'Unione di introdurre o mantenere in vigore qualsiasi disposizione di carattere costruttivo o di controllo preventivo (all'immissione nel circuito commerciale o alla messa in servizio) che sia in contrasto con la medesima direttiva, in quanto il requisito della conformità alle corrispondenti esigenze è da ritenersi

soddisfatto mediante l'apposizione della marcatura CE e la redazione e sottoscrizione della dichiarazione di conformità.

Conseguentemente, l'art. 2 del DPR n. 459/96 citato ha stabilito che l'attestazione di conformità e l'apposizione della marcatura CE da parte del fabbricante rappresentano le condizioni necessarie e sufficienti a ritenere soddisfatte le procedure formali ed i requisiti di sicurezza previsti per il prodotto "macchina" e consentire l'immissione sul mercato o in servizio dei singoli esemplari, mentre l'art. 46, della Legge n. 128/98 ha dato attuazione formale al suesposto principio.

Più in dettaglio, il comma 1 del citato art. 46 ha stabilito la disapplicazione delle disposizioni di omologazione, vale a dire la cessazione dei regimi nazionali di controllo preventivo precedentemente applicati a determinate categorie di prodotti per effetto di disposizioni contenute in pervigenti atti legislativi.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa che le disposizioni di carattere costruttivo contenute negli atti legislativi assumono lo status di norme (cioè di documenti di riferimento destinati ad essere applicati su base volontaria) e sancisce, così, la loro non cogenza quando si tratti di macchine fabbricate nel regime individuato dalla relativa direttiva.

Può essere utile rilevare che l'abrogazione in forma esplicita di tali atti non sarebbe stata possibile, neppure al momento della emanazione del D.P.R. n. 459/96, poiché:

- avrebbe prodotto una sorta di discontinuità giuridica determinando la cessazione della regolamentazione nazionale dei prodotti già messi in servizio alla data di entrata in vigore delle direttive,
- avrebbe rappresentato una vera e propria deregolamentazione - per vacatio legis - di quei prodotti già compresi nel campo di applicazione di norme nazionali abrogate ma non compresi in quello della direttiva "macchine"
- avrebbe, contestualmente, comportato l'abrogazione del complesso delle disposizioni comportamentali o di uso in esse contenute, determinando un'altra deregolamentazione.

Il regime dei controlli preventivi

Riguardo a questo aspetto, ribadito che ogni forma di controllo preventivo sulle macchine recanti la marcatura CE è divenuta inapplicabile ed osservato che per omologazione deve intendersi - giusta la definizione riportata nell'art. 2 del D. L. 30 giugno 1982, n. 390 convertito nella Legge 12 agosto 1982, n. 597 - la "procedura tecnico-amministrativa con la quale viene approvata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto, prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati..." deriva, dalle considerazioni più sopra fatte, che, a partire dalla data di entrata in vigore della direttiva macchine, e con riguardo alle attrezzature rientranti nella competenza di questo Ministero, sono divenute inapplicabili le disposizioni di cui:

- al punto 36 dell'allegato A al D.M. 2.4.81, relativamente alle verifiche di prima installazione degli elevatori trasferibili non installati stabilmente,
- all'art. 2 del D.M. 4.3.82, relativamente al collaudo dei ponteggi sospesi motorizzati e delle attrezzature assimilate (vedasi il punto 9 dell'allegato A al citato decreto e la Circolare n. 30/82),
- all'art. 30 del D.P.R. n. 164/56 e circolare n. 97/87, limitatamente all'autorizzazione ministeriale per la costruzione e l'impiego dei ponteggi a piani di lavoro autosollevanti.

Pertanto la messa in servizio delle attrezzature appena citate potrà essere direttamente fatta dai rispettivi utenti, beninteso dopo che gli stessi abbiano curato che le stesse, oltre a recare la marcatura CE ed essere munite di dichiarazione di conformità, siano state, ove necessario, montate ed installate secondo le istruzioni del fabbricante.

Le verifiche periodiche

Come già osservato, l'applicazione dell'art. 46.1 citato si riferisce solo alle disposizioni omologative, pertanto il regime delle verifiche periodiche obbligatorie per le macchine continua a trovare applicazione anche per quelle recanti la marcatura CE. Relativamente a quelle di competenza degli organi periferici di questa Amministrazione, vale a dire quelle di cui al D.M. 4.3.82, si precisa quanto segue.

Per consentire all'organo tecnico incaricato di programmare ed effettuare entro le prescritte scadenze le verifiche biennali, gli utenti degli esemplari recanti la marcatura CE dovranno inoltrare una specifica

comunicazione di messa in servizio dell'apparecchiatura alla Direzione generale dei Rapporti di lavoro - Divisione VII - di questo Ministero entro i sottoindicati termini, che si ritengono ragionevolmente congruenti con le esigenze, rispettivamente, degli utenti e dell'organo di controllo:

- novanta giorni dalla data della presente nota, se l'apparecchio cui la comunicazione si riferisce risulta già messo in servizio alla data della presente, sempreché non sia stato già provveduto in tal senso,
- novanta giorni dalla data di effettiva immissione in servizio, per apparecchi messi in servizio successivamente alla data della presente.

Le comunicazioni dovranno riportare i dati necessari per identificare compiutamente sia l'utilizzatore, sia l'esemplare dell'apparecchio.

La suddetta Divisione, ricevuta la comunicazione, assegnerà alla macchina il numero di matricola nel registro generale delle matricole e comunicherà tale registrazione sia all'utente, sia al Servizio Ispezione della Direzione provinciale del lavoro competente per territorio di installazione, per l'inserimento nello scadenario delle verifiche, la periodicità delle quali decorrerà dalla data della messa in servizio della macchina.

Peraltro, visto il permanere dell'obbligo di richiesta di verifica da parte dell'utente alla competente D.P.L. - S.I.L. (art. 4, c. 2, D.M. 4 marzo 1982), quest'ultima, ove accerti che non è stata effettuata la comunicazione al Ministero, dovrà provvedere a comunicarlo alla scrivente.

Per quanto concerne il contenuto delle verifiche in argomento, si ritiene opportuno specificare che esse dovranno essere volte a controllare il mantenimento nel tempo delle caratteristiche originariamente fissate dal fabbricante, in termini di conservazione e di efficienza della macchina nel suo complesso e, in particolare, dei suoi dispositivi di sicurezza. Per quel che attiene alle modalità di esecuzione delle prove di carico si precisa che dovranno essere seguite le istruzioni contenute nella norma di riferimento adottata dal fabbricante in sede di progettazione, ovvero, in mancanza, quelle previste al punto A.2 dell'appendice A al D.M. 4.3.1982, ma con carico pari a quello di servizio dichiarato dal fabbricante.

Resta fermo che, ove nel corso delle operazioni di verifica si accertino palesi non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I del D.P.R. n. 459/96, ne dovrà essere data comunicazione ai competenti Servizi del Ministero Industria e del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale secondo la procedura prevista all'art. 7.3 del medesimo decreto e dovranno essere applicate le pertinenti procedure di cui alle lettere circolari n. 1067 del 30.9.1999 e n. 2182 del 20.12.2000 della D.G. AA. GG. e del personale - Coordinamento Ispezione lavoro.

La prima delle verifiche periodiche

Relativamente alla prima delle verifiche periodiche va solo aggiunto che essa, non costituendo un momento di controllo della conformità ai requisiti costruttivi ai fini delle procedure di sorveglianza del mercato di cui all'art. 7.1 del D.P.R. n. 459/96, non comporta, per il soggetto che la effettua, la facoltà di entrare preventivamente e sistematicamente nel merito dei particolari delle scelte tecniche operate dai fabbricanti (relazioni di calcolo, prove sperimentali, di laboratorio, ecc.). Pertanto il funzionario tecnico incaricato, oltre a svolgere i riscontri e le prove di cui già si è detto, avrà cura di rilevare, riportandoli sul libretto già previsto dal D.M. 4.3.82, i dati caratteristici dell'attrezzatura in questione, riferiti alla sua configurazione costruttiva e di impiego ed agli apprestamenti di sicurezza predisposti dal fabbricante, quali desumibili dall'esame diretto ovvero dal manuale delle istruzioni d'uso a corredo dell'attrezzatura stessa. Va da sé che il libretto di cui sopra fungerà da guida indicativa per la raccolta dei dati stessi e che potrà essere integrato con l'annotazione di quelli comunque ritenuti necessari. Quanto precede viene suggerito in particolare per consentire, nel seguito, la verifica, in maniera certa, del mantenimento delle originarie caratteristiche dell'esemplare e per consentire l'individuazione di eventuali modifiche costruttive o variazioni delle modalità di utilizzo successivamente sopravvenute al fine di valutare, in relazione alle definizioni di cui agli artt. 1.3 e 1.4 del D.P.R. n. 459/96, se i soggetti che le hanno apportate abbiano operato nel rispetto delle procedure in materia di dichiarazione di conformità stabilite dal medesimo decreto. Rilevati i dati caratteristici di cui sopra, occorrerà prendere nota, ove necessario, delle condizioni di installazione e valutare la congruità della utilizzazione alla destinazione stabilita dal fabbricante.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott.ssa M.T. Ferraro)

